

**N. 00740/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2006 REG.RIC.
N. 01311/2007 REG.RIC.
N. 00251/2009 REG.RIC.
N. 00430/2009 REG.RIC.
N. 00552/2009 REG.RIC.
N. 01016/2009 REG.RIC.
N. 01038/2009 REG.RIC.
N. 01075/2009 REG.RIC.
N. 00246/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fallimento Martina Srl, Rinaldi Meri Titolare Az.Agricola il Fondo, Sbrocchi Quintino Titolare Az.Agricola Cinque Colli, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in

Bologna, via Oberdan 24;

Provincia di Bologna;

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2007, proposto da:
Sbrocchi Michele Amm.Re Unico della Martina Srl ora Fallimento
Martina S.r.l., Rinaldi Meri Titolare Azienda Agricola il Fondo,
Sbrocchi Quintino Titolare Azienda Agricola Cinque Colli,
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto
presso Vittorio Paolucci in Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Carestia,
con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in
Bologna, via Oberdan 24;
Provincia di Bologna;

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2009, proposto da:
Rinaldi Meri, Fallimento Martina Srl, rappresentati e difesi dall'avv.
Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in
Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia
Carestia, Monica Cattoli, con domicilio eletto presso Comune Di
Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;
Comune di Bologna - Settore Attività Produttive e Commerciali - - ,

Ausl di Bo - Dip. di Sanità Pubblica - U.O.S. Igiene Edilizia e Urbanistica, Ausl di Bo - Dip. di Sanità Pubblica - Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche -, Ausl di Bo - Dip. di Sanità Pubblica -Uora -, Regione Emilia Romagna, Arpa - Agenzia Regionale per la Prevenzione e L'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Arpa- Agenzia Regionale per la Prevenzione e L'Ambiente dell'Emilia R. Sezione Provinciale di Bologna;

Ausl di Bologna, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Caravita, Arianna Cecutta, con domicilio eletto presso Azienda U.S.L. in Bologna, via Castiglione N.29 Ufficio Legale;

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2009, proposto da:
Rinaldi Meri Az. Agricola "Il Fondo", Fallimento Martina S.r.l.,
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Montuoro, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;

Dirigente U.I. Qualità Ambientale del Sett. Ambiente Comune Bologna;

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2009, proposto da:
Rinaldi Meri, Fallimento Martina S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv.
Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in
Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Carestia,
con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in
Bologna, via Oberdan 24;
Provincia di Bologna, Responsabile U.I. Edilizia Delegato Comune
Bologna;

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2009, proposto da:
Rinaldi Meri, Fallimento Martina, rappresentati e difesi dall'avv.
Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in
Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Maria
Montuoro, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di
Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;
Responsabile U.I. Edilizia Delegato del Comune di Bologna,

Provincia di Bologna, Dirigente del Servizio Urbanistica ed Attuazione del P.T.C.P. - U.O., Ing. Petrucci Giuseppe Dirigente del Servizio Urbanistica del P.T.C.P. - U.O;

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2009, proposto da:
Rinaldi Meri, Azienda Agricola il Fondo, Fallimento Martina Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;

Direttore Settore Territorio e Urbanistica Comune Bologna- Giacomo Capuzzimati;

sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2009, proposto da:
Rinaldi Meri, Azienda Agricola il Fondo, Fallimento Martina Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia, Maria Montuoro, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;
Provincia di Bologna;

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2011, proposto da:
Rinaldi Meri, Azienda Agricola "Il Fondo", "Martina S.r.l.", "Ca Bianca S.r.l.", Fallimento Martina Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso Vittorio Paolucci in Bologna, via Nazario Sauro 8;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Montuoro, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;
Comune di Bologna Settore Urbanistica;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1150 del 2006:
della delibera del Consiglio Comunale 17.7.2006 n. 160/2006 di adozione della variante di pretesa salvaguardia grafica e normativa ai sensi dell'art. 12 dell L.R. n. 20/2000 per adeguamento della disciplina di tutela della zona collinare ed altro;

variante normativa ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/8 e S.M.e I. e dell'art. 41, comma 2, lett.B) della L.R. 20/00 per adeguamento della disciplina di tutela della zona collinare quale misura di salvaguardia nel percorso in atto di elaborazione della nuova pianificazione urbanistica ;

della delibera del Consiglio Comunale 30.6.2008 n. 125/2008 di approvazione della variante di pretesa salvaguardia grafica e normativa ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000 per adeguamento della disciplina di tutela della zona collinare pubblicata sul BUR ER n. 42 del 13.8.2008 (atti impugnati con motivi aggiunti depositati in data 2.12.2008);..

quanto al ricorso n. 1311 del 2007:

della delibera del Consiglio comunale 16/7/2007 O.D.G. n. 157/2007 di adozione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Bologna pubblicata sul BUR E.R n. 130 del 2.8.2007 e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;

per l'annullamento previa sospensione con motivi aggiunti depositati in data 2 dicembre 2008,

della delibera del Consiglio comunale 14.7.2008 O.D.G. n. 133/2008 di approvazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Bologna pubblicata sul BUR E.R n. 155 del 1.9.2008 e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;..

quanto al ricorso n. 251 del 2009:

dell'atto P.G. n.276514 del 19.11.2008, notificato in data 04.12.2008,

di conclusione negativa del procedimento di richiesta di parere integrato di cui all'art.33, L.R. 25.11.2002, n.31, reso dal Comune di Bologna, Settore Attività Produttive e Commerciali, Unità operativa Procedimenti Ambientali;

ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi:

-l'atto Prot.Disp 100641/08 dell'11.22.2008 reso dalla Commissione Integrata ARPA (Sezione Provinciale di Bologna) DSP (dipartimento Sanità Pubblica dell'USL di Bologna;

-l'atto P.G. n.259389/89 del 29.10.2008 dell'U.O. Procedimenti Ambientali del Settore Attività Produttive e Commerciali del Comune di Bologna di non accoglimento della domanda di chiarimenti;

l'atto P.G. n.231176 del 26.09.2008 dell'U.O. Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna e successivamente notificato di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza P.G. 183208/2008;

-l'atto Prot.Dsp.100641/2008 del 9.9.2008 della Commissione Integrata ARP (Sezione Provinciale di Bologna) /DSP dell'AUSL di Bologna;

-il parere dell'08.09.2008 pratica n.MPLA-7GVFS6 dell'AUSL dipartimento di Sanità Pubblica a firma del veterinario ufficiale Fulvio Marchesi;

-il parere del 18.8.2008 pratica n.MPLA-7GVFS6 dell'AUSL,

Dipartimento di Sanità Pubblica, UORA, a firma del signor Fulvio Romagnoli;

nonchè per quanto occorrer possa, la comunicazione A. U.S.L. di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Prot.n.115928 del 3.9.2008, relativo al progetto in sanatoria per la realizzazione di una azienda agricola con allevamento sito in Bologna, via Sabbiuono Prot.n.100641 del 23.07.2008.

- dell'atto P.G. n. 294353 dell' 1.12.2009 di conclusione del procedimento avviato a seguito della domanda P.G. n. 183208/2008 di richiesta di parere integrato di cui all'art. 33 L.R. 25.11.2002 m.31;

- dell'atto prot. DSP n. 140509/09 della Commissione integrata ARPA-DSP recante parere contrario;

- del verbale P.G. n. 44849 del 25.2.2009 ;.

quanto al ricorso n. 430 del 2009:

- del provvedimento P.G. 17433 del 27.1.2009 del Comune di Bologna sia nella parte in cui annulla l'atto P.G. 253009 del 23.10.2008 dell' U.I. Qualità Ambiente recante parere in sanatoria per movimento terreno in area soggetta a vincolo idrogeologico, catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Bologna, Foglio 311, mappali 247 e 264 (sub. 2,3,4), 80, 135,153, sia nella parte in cui rende parere negativo in sanatoria per movimento terreni in area soggetta a vincolo idrogeologico catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Bologna, Foglio 311, mappali 247 e 264 (sub. 2,3,4);

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

quanto al ricorso n. 552 del 2009:

del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria P.G. 42332 del 23.2.2009 e notificato in data 25.2.2009, di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso:

- l'atto di comunicazione dei motivi ostativi emesso dal Comune di Bologna P.G. n. 166124/2008,

- l'atto di comunicazione dei motivi ostativi emesso dal Comune di Bologna P.G. n.300437/2008 di rettifica del precedente atto P.G. n. 166124/2008 del 26.6.2008,

nonchè per quanto occorrer possa, del parere della Provincia di Bologna del 10.12.2008 P.G. n.513563/2008 del 11.12.2008, Class. 8.2.2.2/85/2006,.

quanto al ricorso n. 1016 del 2009:

- del provvedimento di diniego di richiesta di approvazione di Piano di Sviluppo Aziendale P.G. n. 133648 del 27.5.2009 emesso in data 27 maggio 2009 e successivamente notificato in data 28.5.2009;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso:

l'atto di comunicazione dei motivi ostativi emesso dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/199 del 10.2.2009 P.G. n. 29348/2009 e successive integrazioni;

- per quanto occorrer possa, il parere della Provincia di Bologna P.G. n. 294386/2008 del 11.12.2008;.

quanto al ricorso n. 1038 del 2009:

dell'ordinanza di remissione in pristino ex art.31 DPR 380/2001 P.G. n.200395/2009 resa in data 04.08.2009 dal Direttore del Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna e successivamente notificata;

di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il verbale di accertamento di violazione urbanistico edilizia n.71/2009 P.G. 82828/2009, non noto in quanto mai notificato;

quanto al ricorso n. 1075 del 2009:

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bologna O.d.G. n. 144/2009 del 4/5/2009 di approvazione del Piano Operativo Comunale del Comune di Bologna pubblicata sul B.U.R. E.r. n. 98 del 3.6.2009;

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bologna O.d.G. n. 47/2009 del 2/2/2009 di adozione del Piano Operativo Comunale del Comune di Bologna;

- di ogni atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto al ricorso n. 246 del 2011:

dell'ordinanza di ripristino con demolizione n. 283151 emessa dal Comune di Bologna il 22 novembre 2010, notificata il 30 novembre 2010;

del verbale n. 71/2009 mai notificato;

dell'ordinanza di demolizione n. 176261 emessa dal Comune di Bologna il 24 ottobre 2010, di violazione urbanistico edilizia rilevata

con verbale n. 368/2000 mai notificati ai ricorrenti;
delle ordinanze 178914 e 178915 emesse dal medesimo Comune in
data 5 novembre 2002, per la violazione urbanistica rilevata con
verbale 430/2001 mai notificati;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna in
persona del sindaco p.t. e di Ausl di Bologna ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott.
Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Tutti i presenti ricorsi, attesa la loro connessione soggettiva ed
oggettiva, vanno riuniti per la decisione.

La mole degli scritti e della documentazione prodotta impone una
trattazione dei contenuti che nel rispetto delle imprescindibili
esigenze di chiarezza risulti improntata alla massima sinteticità.

Preliminarmente ed in accoglimento della relativa istanza deve
ritenersi legittima, con riferimento ai ricorsi nn: 1150/2006,
1311/2007, 1038/2009, 1075/2009, 246/2011, la costituzione in
giudizio del curatore del fallimento della Martina s.r.l., società

dichiarata fallita con sentenza n. 52/2011 del Tribunale Civile di Bologna, stante il chiaro disposto dell'art.300 del c.p.c. che consente, in forza del rinvio operato dall'art. 79/2°c del c.p.a., la prosecuzione del processo alla parte cui spetta nel caso, come quello in esame, di costituzione volontaria o riassunzione di quest'ultima a norma dell'art. 299 del c.p.c..

Deve invece ritenersi inammissibile con riguardo ai ricorsi nn: 251/2009, 430/2009, 552/2009 e 1016/2009 e per ragioni sostanzialmente diverse da quanto rilevato nelle connesse memorie dal resistente Comune, l'intervento volontario in data 20.9.2011 del predetto curatore della società fallita, ai sensi dell'art. 28/1°c del c.p.a., in quanto tale intervento che appare giuridicamente qualificabile come intervento del successore a titolo particolare e non come intervento volontario di colui che non è parte del giudizio, è stato operato in violazione alla disposizione di cui all'art. 50/2°c del c.p.a. che prevede la notifica dell'atto d'intervento alle altre parti in causa e ne dispone il deposito nei termini stabiliti dall'art.45/1°c del c.p.a...

Venendo al merito delle impugnative in esame si osserva che è stata originariamente impugnata con il ricorso principale n. 1150/2006 la delibera del Consiglio Comunale n. 160/2006 concernente variante grafica e variante normativa ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 47/1978 e dell'art. 41/2°c lett. B) della L.R. n. 20/2000 ed è stata altresì impugnata con motivi aggiunti la deliberazione n. 125/2008 di

approvazione della suddetta variante.

I diversi ed articolati motivi dedotti con le indicate impugnative appaiono privi di pregio.

Va premesso che l'art. 15/4°c lett. e) della L.R. n. 47/1978 dispone che sono approvate dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'art. 21 integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al P.R.G., relative alla modifica delle previsioni del Piano vigente necessaria per l'adeguamento alle prescrizioni che comportino vincoli di carattere generale, contenute negli strumenti regionale o provinciali di programmazione e pianificazione territoriale.

Pare del tutto evidente che, tenuto conto del contenuto degli atti e delle connesse relazioni tecniche e al netto di qualche errato riferimento normativo in essi riportato, l'amministrazione comunale abbia, nell'elaborazione e nell'adozione di tale variante, inteso dare concreta applicazione alla disposizione in esame e non ad altra norma regionale indicata nel ricorso e ciò al fine di consentire l'adeguamento delle prescrizioni del P.R.G. agli strumenti urbanistici sovraordinati ed in particolare al PTPR e al PTCP.

Ne discende che legittimamente l'intimato Comune ha adottato la procedura semplificata prevista dall'art. 21 della citata legge regionale ed ha ritenuto inoperante la preclusione di cui all'art. 33 della stessa legge stante il chiaro disposto del più volte richiamato art. 15/4°c lett e), peraltro confermato, quanto alle zone sottoposte a tutela, da altre disposizioni regionali successivamente intervenute – ved l'art. 41

della L.R. n. 6/1984 poi abrogata e la disciplina transitoria di cui all'art 41 della L.R. n. 20/2000-.

Vanno infine disattesi per le considerazioni sopra esposte tutti gli ulteriori profili d'impugnazione che fanno riferimento ad asseriti vizi di illegittimità derivata ed eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento e sviamento.

Vengono impugnati con il successivo ricorso introduttivo – n. 1311/2007 – e con motivi aggiunti le deliberazioni rispettivamente di adozione e di approvazione del Piano Strutturale Comunale – PSC - . I motivi di ricorso di cui ai predetti mezzi impugnatori appaiono nel loro complesso infondati.

Le aree di cui si discute rientrano nel territorio rurale comunale ed in particolare nel territorio agricolo periurbano di rilievo paesaggistico – art. 28 L.R. n. 20/2000 – con riferimento al quale già il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevedeva il sostanziale divieto di nuove costruzioni precisando – art. 11.5 del PTCP - che gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione e ciò indipendentemente dall'attività professionale o imprenditoriale del soggetto interessato alla realizzazione dell'opera.

Tale impostazione non si pone in contrasto con le previsioni di carattere generale di cui agli art. 9/6°c lett.c) e 19/9°c lett.c del PTCP in quanto negli ambiti agricoli periurbani l'art.11.10 del Piano

anzidetto a cui il PSC, operando una precisa scelta urbanistica, si è strettamente attenuto, esclude la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi.

Inoltre la semplice adozione del PSC ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000 pur in assenza degli altri strumenti urbanistici rende inoperante il regime transitorio previsto dall'art. 41/4° della stessa legge e quindi l'introduzione o l'assunzione di varianti, peraltro limitata ad un triennio dall'entrata in vigore della legge, in base alla previgente disciplina urbanistica.

Quanto ai prospettati rilievi d'illegittimità costituzionale dell'art. 28 e ss. della L.R. n. 20/2000 in relazione 1, 3, 97 e 117 della Costituzione, deve osservarsi che non si ravvisano nella specie i denunciati profili d'incostituzionalità, atteso che il governo del territorio è materia di legislazione concorrente con quella statale e dunque legittimamente la legge regionale può, senza porsi in contrasto con i principi fissati dalla normativa urbanistica generale, definire circoscritti ambiti territoriali in prossimità o a ridosso dei centri abitati in cui escludere la realizzazione di nuove costruzioni.

Infine con riferimento a tutte le residuali argomentazioni che in parte ripropongono nella sostanza profili già dedotti nei precedenti motivi e che per altra parte deducono illegittimità derivata in relazione a tali ultimi motivi, vanno integralmente richiamate le considerazioni più sopra espresse.

Venendo all'ulteriore ricorso contraddistinto dal n. 251/2009 ed ai

connessi motivi aggiunti con i quali sono impugnati: l'atto di conclusione negativa del procedimento relativo all'istanza di parere integrato ambientale ARPA - DSP e diversi altri atti collegati al predetto parere si osserva che vanno anzitutto esaminate le eccezioni prodotte dalle intime amministrazioni .

Sotto tale profilo deve accogliersi la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto d'interesse all'impugnazione dedotta dal Comune intimato e dall'Azienda USL di Bologna stante il carattere endoprocedimentale degli atti in questione volti al rilascio del permesso di costruire ed inidonei a determinare l'arresto del procedimento e dunque per tali ragioni insuscettibili di produrre una lesione effettiva ed attuale della posizione dell'interessata.

Anche con il ricorso n. 430/2009 è impugnato un atto recante il parere del Comune di Bologna sulla relativa istanza di autorizzazione in sanatoria ex L. n. 47/1985 per interventi connessi alla costruzione di nuovi manufatti.

Al riguardo deve ritenersi pure in questo caso fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente Comune di Bologna atteso che la natura, anche qui, di atto endoprocedimentale del provvedimento impugnato esclude che dallo stesso possa derivare una lesione concreta ed attuale della posizione della ricorrente, lesione che può del resto essere apprezzata solo in relazione all'emanazione dell'atto finale del procedimento.

Con altro ricorso – n. 552/2009 – è investito il provvedimento del Comune di Bologna in data 23.2.2009 recante diniego di permesso di costruire relativamente ad interventi di nuova costruzione abusivamente realizzati in assenza di qualsiasi titolo edilizio.

Anche con riferimento a tale mezzo i diversi motivi d'impugnazione devono ritenersi privi di fondamento.

Occorre anzitutto evidenziare che il titolo 6 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP - al punto 6.9, riservato al tema delle “Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano” e integrante il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, prevede il divieto di realizzazione di nuove costruzioni esterne al territorio urbanizzato nelle Unità Idrogeologiche Elementari UIE non idonee ad usi urbanistici.

Non sembra esservi dubbio sulla circostanza che gli abusi edilizi contestati, a parte gli aspetti relativi alle zone di rispetto per gli elettrodotti e alle distanze tra abitati che pure rilevano sotto il profilo regolamentare, siano tutti ricompresi in aree non idonee agli usi urbanistici – Tav 2 del PTCP - tenuto conto della loro destinazione al cosiddetto carico antropico, cioè alla permanenza di persone.

A tale riguardo non vi è contraddittorietà tra il parere espresso dal Settore Ambiente del Comune di Bologna e la determinazione impugnata posto che nel primo sono stati considerati ai fini del c.d. svincolo idrogeologico e con esito negativo esclusivamente i manufatti aventi destinazione residenziale e ad uso ufficio e cioè in

possesso delle caratteristiche appena sopra indicate.

Quanto alle disposizioni di cui alla zona TP e alla scheda TP9 – art. 41 delle N.d.A. del P.R.G. – deve condividersi la posizione del Comune atteso che costituisce motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire, sia la costruzione di manufatti di qualsiasi tipologia in zone di tutela paesistica, sia per quanto attiene la zona TP9, la mancata presentazione ed approvazione in via preventiva di un Piano di sviluppo aziendale PSA, considerato che quest'ultimo assume il carattere di atto attuativo del Piano Regolatore diretto a valutare la compatibilità complessiva degli interventi e quindi esso non può essere prodotto successivamente in sede concessione in sanatoria.

Ne discende sulla base di tutti i predetti presupposti che l'avversato diniego di permesso di costruire in sanatoria non si appalesa affetto dai denunciati vizi di legittimità e di eccesso di potere.

Con il seguente ricorso – n. 1016/2009 – si chiede l'annullamento del provvedimento di diniego sulla richiesta di approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale – PSA - .

Sia le argomentazioni ricorsuali che quelle difensive riproducono nella sostanza le tesi sostenute in sede di precedente impugnazione avverso il permesso di costruire – ric n. 552/2009 - a cui peraltro la questione ora dedotta strettamente si riconnette, sicché a tutte le considerazioni e le conclusioni in quella sede elaborate deve puntualmente rinviarsi ivi compresa la valutazione d'infondatezza nel

loro complesso dei corrispondenti profili di ricorso evidenziati.

Con il successivo ricorso – n. 1038/2009 – viene impugnato con ricorso principale e con motivi aggiunti il provvedimento contenente l'ordine di demolizione di manufatti abusivi realizzati ed individuati nell'atto.

Pure nel caso in esame l'impostazione argomentativa, ad esclusione di alcuni profili procedurali, riflette censure e deduzioni giuridiche già esaminate e definite nell'ambito dell'impugnativa proposta avverso il diniego di permesso di costruire.

Tuttavia appare necessario evidenziare che nella fattispecie, in disparte tutti le questioni sopra richiamate, il contestato provvedimento appare ora del tutto superato, sia dalla circostanza della presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 17 della L.R. n. 23/2004 anch'essa oggetto di diniego poi impugnato, sia soprattutto dall'emissione, a seguito di annullamento d'ufficio della precedente ingiunzione, di una nuova ordinanza di riduzione in pristino dello stato dei luoghi e di demolizione delle opere abusive ancora in essere, atto a sua volta attinto da separata impugnazione.

Ne deriva che il ricorso ed i connessi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse poiché allo stato nessun vantaggio gli interessati potrebbero trarre dalla loro eventuale decisione.

Con il ricorso n. 1075/2009 sono impugnati gli atti di adozione e di

approvazione del Piano Operativo Comunale di cui alle delibere nn 47/2000 e 144/2009.

Il ricorso è inammissibile per difetto d'interesse all'impugnazione.

Effettivamente, come osserva in memoria il resistente Comune, alla data di presentazione dell'istanza di sanatoria, l'impugnato strumento urbanistico non era neppure adottato, sicché esso non poteva, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 23/2004 richiedente la conformità degli interventi alla normativa urbanistica vigente, avere un'incidenza diretta e quindi una capacità lesiva autonoma sulle situazioni fatte valere dalle ricorrenti.

Con l'ultimo della numerosa serie di ricorsi proposti – n. 246/2011 – viene impugnata l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, delle opere abusivamente realizzate.

Occorre preliminarmente evidenziare che la predetta ordinanza consegue al diniego del permesso di costruire in sanatoria delle opere eseguite emesso per contrasto agli strumenti urbanistici in vigore ed è adottata sulla base della rilevata inottemperanza da parte dei titolari pro tempore delle aree interessate ai precedenti ordini di demolizione emessi dall'amministrazione comunale.

Ciò premesso devono respingersi tutti i profili d'impugnazione che direttamente o indirettamente fanno riferimento ad una pretesa illegittimità derivata del provvedimento impugnato dai precedenti atti d'ingiunzione a demolire stante il superamento, come si è appena

sopra precisato, di tali atti ad opera della nuova determinazione assunta dal Comune.

Quanto agli altri rilievi di natura procedurale e ai profili di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento difetto d'istruttoria, illogicità e inoltre per violazione dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione si osserva che essi vanno tutti disattesi.

In particolare non è necessaria una specifica ed ampia motivazione, anche a ragguardevole distanza di tempo, allorché si tratti di infrazioni alle norme edilizie che hanno carattere d'illecito permanente e vengano richiamati atti di cui, come nel caso in esame – diniego sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria – i destinatari siano pienamente consapevoli.

Analoga considerazione va formulata in ordine alla prospettata violazione degli art. 6 e 7 della L. n. 241/1990 e in particolare dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento stante la circostanza che nella specie vengono in rilievo procedimenti ad istanza di parte – diniego sull'istanza di concessione e/o di permesso di costruire in sanatoria – di cui il provvedimento ora impugnato rappresenta soltanto un atto consequenziale e necessitato rispetto al quale non sussiste alcun specifico obbligo di preventivo avviso.

Con riguardo ai residuali profili che impingono nel merito delle valutazioni giuridiche operate dall'amministrazioni rispetto ai numerosi e distinti atti presupposti che sono stati oggetto delle

precedenti impugnative, vanno integralmente richiamate tutte le argomentazioni in quelle sedi elaborate.

In conclusione i ricorsi nn 1150/2006, 1311/2007, 552/2009, 1016/2009, e 246/2011 in quanto infondati devono essere respinti, mentre i ricorsi nn. 251/2009, 430/2009 e 1075/2009 vanno dichiarati inammissibili ed infine il ricorso n. 1038/2009 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, respinge i ricorsi nn. 1150/2006, 1311/2007, 552/2009, 1016/2009 e 246/2011. Dichiarà inammissibili i ricorsi nn. 251/2009, 430/2009 e 1075/2009 e dichiara altresì improcedibile il ricorso n. 1038/2009.

Condanna le parti ricorrenti alle spese che si liquidano in complessivi € 15000,00 (euro quindicimila/zero) in favore del resistente Comune di Bologna..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)